



*Ministero dello Sviluppo  
Economico*

*Presidenza del Consiglio  
dei Ministri  
Dipartimento per le Politiche Giovanili  
e le Attività Sportive*

*Regione  
Umbria*

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E LA REGIONE UMBRIA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO  
IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI E  
ATTIVITA' SPORTIVE  
"I GIOVANI SONO IL PRESENTE"**

Roma, 11 aprile 2008



**VISTA** la Legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e s.m.i.;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1994, n. 109, "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e s.m.i.;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e s.m.i.;

**VISTO** in particolare l'articolo 2, comma 203 lettera c), della predetta Legge, che detta la disciplina della programmazione negoziata, definendo i punti cardine dell'Accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di un'Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo d'interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di programma quadro deve contenere;

**VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e s.m.i.;

**VISTO** l'articolo 7 della Legge 3 aprile 1997, n. 94 "Delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica" e s.m.i.;

**VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e s.m.i.;

**VISTA** la Legge 30 giugno 1998 n. 208, "Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse" e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, "Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della Legge 3 aprile 1997, n. 94" e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59" e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59." e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2006;



**VISTO** il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

**VISTO** il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" che istituisce il Fondo per le politiche giovanili finalizzato alla promozione del diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;

**VISTO** il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spese e contabili";

**VISTO** il D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38 "Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94";

**VISTO** il D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154 "Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94";

**VISTO** il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109";

**VISTO** il D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147 "Regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

**VISTO** il D.P.C.M. 18 maggio 2006 con il quale al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive sono affidate "le funzioni di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili e le attività sportive";

**VISTO** il D.P.C.M. 4 agosto 2006 con il quale viene istituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri la Struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive" posta alle dipendenze funzionali del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, al fine di garantire il necessario supporto organizzativo al Ministro medesimo, in attesa dell'istituzione di un apposito Dipartimento;

**VISTO** il D.P.C.M. 29 settembre 2007 con il quale la predetta Struttura di missione viene prorogata fino al 30 aprile 2008, in attesa dell'istituzione di un apposito Dipartimento;

**VISTI** i D.M. di organizzazione 8 giugno 1999, 19 dicembre 2000, 25 luglio 2001, 31 ottobre 2002 e 19 gennaio 2006;

**VISTO** il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2006;

**VISTO** il D.M. 19 febbraio 2008 pubblicato il 1 aprile 2008, di "Individuazione degli uffici dirigenziali di secondo livello del Ministero dello sviluppo economico";

**VISTA** la Delibera CIPE 21 marzo 1997 n. 29, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo



di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della legge n.662/1996;

**VISTA** la Delibera CIPE 9 luglio 1998 n.70, "Riparto risorse di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n.208/1998";

**VISTA** la Delibera CIPE 25 maggio 2000 n.44 "Accordi di Programma. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica";

**VISTA** la Delibera CIPE 4 agosto 2000 n. 84 "Legge 499/1998: riparto e finalizzazione di quote di cui al punto 1 e delle risorse di cui al punto 3 della delibera n.14/2000";

**VISTA** la Delibera CIPE 21 dicembre 2000 n.138 "Riparto risorse aree depresse per il triennio 2001-2003";

**VISTA** la Delibera CIPE 3 maggio 2002 n.36 "Riparto risorse aree depresse";

**VISTA** la Delibera CIPE 2 agosto 2002 n. 76 "Accordi di programma quadro - Modifica delle schede intervento di cui alla Delibera 36/2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

**VISTA** la Delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 3 "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2005-2008 (Legge finanziaria 2005)";

**VISTA** la Delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14 "Programmazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate mediante le Intese istituzionali di programma e gli Accordi di programma quadro";

**VISTA** la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro trasmessa alle Regioni dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese con nota protocollo 32538 del 9 ottobre 2003;

**VISTA** l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Umbria, sottoscritta in data 03/03/1999, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune da attuarsi attraverso la stipula di Accordi di programma quadro dettando, i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli Accordi stessi;

**VISTA** l'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 14 giugno 2007 (Rep. 46/CU) che definisce la quota del Fondo per le politiche giovanili, destinata a finanziare attività delle Regioni e delle Province Autonome attraverso gli Accordi di Programma Quadro;

**CONSIDERATO** che, ai sensi della predetta Intesa, è stata attuata la consultazione di tutti i soggetti interessati per la migliore individuazione delle linee e delle aree prioritarie di intervento;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 21 giugno 2007, Istituzione del Fondo per le politiche giovanili, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 21/09/2007;

**VISTA** l'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni del 29 gennaio 2008, avente ad oggetto la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per gli anni 2008 e 2009;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regione 1698 del 22/10/2007 con la quale nell'approvare il Quadro strategico dell'Accordo di Programma quadro (APQ) "I giovani sono il presente" ha definito le direttrici e ha individuato i pilastri della programmazione regionale;



**VISTA** l'avvenuta consultazione con l'ANCI regionale e l'UPI regionale in sede di predisposizione dell'Accordo di Programma Quadro "I giovani sono il presente";

**VISTA** la nota, n. prot. 167981 del 29/10/2007 con la quale la Regione Umbria ha trasmesso al Ministero dello sviluppo Economico - Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive il suddetto Quadro strategico;

**VISTA** la nota del 30 ottobre 2007, prot. n. DIP/POGAS/2377, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, comunica la condivisione degli obiettivi e della strategia del Quadro strategico;

**VISTA** la nota del 31 ottobre 2007, prot. n. 0024565, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese, comunica la condivisione degli obiettivi e della strategia del Quadro strategico;

**VISTE** le note, n. prot. 16129 del 31/01/2008 e n. prot. 27571 del 21/02/2008 con le quali la Regione Umbria ha richiesto proroga per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro, con riscontro positivo;

**VISTE** le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 305 del 26/03/2008 e n. 362 del 07/04/2008, concernenti l'approvazione della proposta e dell'Accordo di Programma Quadro Politiche Giovani, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabinetto per le politiche giovanili e le attività sportive il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Umbria.

**PRESO ATTO** che è stata conclusa la procedura di validazione dati inseriti nella banca dati dell'Applicativo intese ai sensi della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro;

## **IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

### **LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE**

**E**

**LA REGIONE UMBRIA,**

**stipulano il seguente**

### **ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI E ATTIVITA' SPORTIVE**

#### **Articolo 1**

*Recepimento delle premesse e degli allegati*

La premessa, la Relazione tecnica (allegato 1) e le Schede attività intervento (allegato 2), costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma Quadro (Accordo).

#### **Articolo 2**

*Oggetto e finalità*

Il presente Accordo, riguardante il settore politiche giovanili e sport, ha come oggetto un



programma pluriennale d'interventi capaci di incidere positivamente nell'ambito delle politiche giovanili della Regione Umbria più complessivamente sul processo di sviluppo economico-sociale, in un contesto di programmazione integrata delle risorse e di un più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa.

Con il presente Accordo, in virtù di quanto enunciato in premessa, le parti individuano gli specifici progetti considerati prioritari in materia di politiche giovanili e sport nonché le relative risorse finanziarie e le modalità d'attuazione dell'Accordo stesso.

Gli obiettivi generali perseguiti con il presente Accordo sono i seguenti:

- Tempo libero e della vita associata
- Occupazione giovanile e lotta alla precarietà
- Abitazione e qualità dell'ambiente urbano
- Educazione alla cittadinanza e processi partecipativi
- Mobilità e scambi giovanili
- Prevenzione sociale e sanitaria
- Informazione per i giovani
- Interventi culturali e politiche degli spazi
- Giovani e sport

Come specificamente descritto nella Relazione tecnica, per ciascuno degli obiettivi generali si individuano i relativi obiettivi specifici in ordine alle azioni e agli interventi attuativi.

### Articolo 3

#### Programma e costo degli interventi

1. L'attuazione del presente Atto è prevista attraverso l'esecuzione degli interventi di cui alla seguente tabella:

#### ELENCO E COSTI DEGLI INTERVENTI

Titolo/codice intervento	Localizzazione	Costo totale	Copertura finanziaria
Piani territoriali per i giovani in attuazione dall'APQ "I giovani sono il presente" Cod. 01	Intero territorio Regione Umbria (12 Ambiti territoriali sociali)	€ 1.719.900,00	Fondo Nazionale politiche giovanili 45% € 1.323.000,00 Risorse da cofinanziamento dei Piani da parte di Enti pubblici 30% € 396.900,00
Bando per la selezione di progetti a favore dei giovani Cod. 02	Intero territorio Regione Umbria	€ 1.587.600,00	- Fondo Nazionale politiche giovanili 45% € 1.323.000,00 - Risorse da cofinanziamento dei progetti da parte degli Enti pubblici o privati 20% € 264.600,00
Azioni dirette della Regione di Ricerca, Formazione e Promozione Cod. 03	Intero territorio Regione Umbria	€ 417.000,00	- Fondo Nazionale politiche giovanili 10% € 294.000,00 - Risorse regionali (Fondo Sociale Regionale) € 123.000,00
Lavoro e quindi sono Cod. 04	Intero territorio Regione Umbria	€ 800.000,00	Copertura finanziaria POR Umbria FSE (2007-2013) ob. competitività regionale e occupazione € 800.000,00
Una casa per i giovani Cod. 05	Intero territorio Regione Umbria	€ 1.355.500,00	Copertura finanziaria Piano Triennale Regionale (2008-2010) Edilizia Residenziale Pubblica € 1.355.500,00

L'istruttoria del presente Atto da parte dei soggetti sottoscrittori riguarda tutti gli interventi



inseriti .

I singoli interventi sono illustrati in dettaglio nella Relazione tecnica (Allegato 1) e nelle Schede intervento (Allegato 2), inserite nell'Applicativo intese del Ministero dello sviluppo economico e redatte, ai sensi della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 76 e s.m.i., con le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio del Servizio politiche di sviluppo territoriale e le intese dello stesso Ministero, citata in premessa.

In ogni singola scheda intervento è riportata: l'indicazione relativa ai soggetti sottoscrittori, ai soggetti attuatori, al soggetto responsabile dell'intervento, ai contenuti progettuali, al costo complessivo, al fabbisogno finanziario e alla sua articolazione nel tempo, con individuazione delle relative fonti di copertura, all'impegno finanziario di ciascun soggetto, ai tempi d'attuazione, ed alle procedure tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi, con l'eventuale individuazione di termini ridotti.

Le parti danno atto che gli interventi individuati nel presente Accordo sono coerenti con gli atti di pianificazione e programmazione generale e settoriale di rispettiva competenza.

2. Per gli interventi che in ordine alle modalità di attuazione prevedono l'emanazione di un specifico bando e precisamente quelli ai codici 02 "Bando per la selezione di progetti a favore dei giovani" la Regione Umbria si impegna a pubblicare il Bando entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, mentre per gli interventi cod. "04 " Lavoro e quindi sono" e cod. "05 "Una casa per i giovani", il suddetto termine è protratto al 31 dicembre 2008. I testi dei suddetti Bandi saranno preventivamente sottoposti ai soggetti sottoscrittori per la necessaria condivisione.

#### Articolo 4

##### Copertura finanziaria dell'Accordo

1. Il valore complessivo del presente Accordo, ammonta a € **5.880.000,00** la cui copertura finanziaria è assicurata, dalle seguenti fonti finanziarie:

FONTI FINANZIARIE	Importi in Euro
<b>Risorse statali ordinarie</b> – Fondo Nazionale politiche giovanili (2007-2008-2009)	€ 2.940.000,00
<b>Risorse comunitarie</b> – POR FSE 2007 – 2013 obiettivo "Competitività regionale ed occupazione" DGR n. 2031 del 3 dicembre 2007. Anni 2009-2010	€ 800.000,00
<b>Risorse regionali</b> – L.R. n. 3 del 23 gennaio 1997 "Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio assistenziali (capitolo 2885 voce 5040) anno 2008; – Piano Triennale per l'edilizia Residenziale pubblica 2008-2010 LR n. 23 del 28 novembre 2003 – DGR n. 2324 del 27.12.2007 . Anni 2009-2010	€ 1.478.500,00
<b>Risorse comunali</b> – Cofinanziamento da parte dei Comuni associati in Ambiti territoriali sociali. DGR 305 del 26/03/2008 e DGR 362 del 07/04/2008 Anni 2008-2009-2010.	€ 396.900,00
<b>Risorse private</b> – Cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici e privati anche in forma associative. DGR 305 del 26/03/2008 e DGR 362 del 07/04/2008 Anni 2008-2009-2010.	€ 264.600,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 5.880.000,00</b>



2. L'impegno delle risorse a valere sul Fondo per le politiche giovanili, per le annualità 2008 e 2009, sarà assicurato dal POGAS, per le rispettive annualità, sulla base delle disponibilità finanziarie derivanti dall'attribuzione e ripartizione della quota del Fondo per ambito territoriale.
3. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente Accordo e opportunamente accertate dal Soggetto responsabile dell'Accordo in sede di monitoraggio semestrale, sono riprogrammate, su proposta del Soggetto responsabile medesimo, secondo le modalità previste dalla delibera CIPE n. 14 del 22 marzo 2006 punto 1.1.2.

### **Articolo 5**

#### *Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo*

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei soggetti sottoscrittori ai sensi e con le procedure previste dal punto 1.1.2 della Delibera CIPE n.14/06 composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal Responsabile dell'APQ e dai sottoscrittori, utili al procedere degli interventi programmati e quindi decidere in materia di:
  - riattivazione o annullamento degli interventi;
  - riprogrammazione di risorse ed economie;
  - modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
  - attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti, anche attraverso la facoltà di modificare, mediante le risorse premiali, la quota di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori degli interventi.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Atto si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:
  - a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate al presente Atto;
  - b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ed in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - c) a procedere semestralmente al monitoraggio ed alla verifica dell'Accordo, e, se necessario, a proporre, per il tramite del Soggetto responsabile dell'attuazione di cui al successivo art. 7, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori e, in caso di problematiche ivi non risolte, al Comitato intesa paritetico così come previsto al punto 1.1.1 della Delibera CIPE n.14/06;
  - d) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
  - e) a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'Accordo;
  - f) a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli stessi;
  - g) a condividere il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro trasmessa alle Regioni dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese con nota protocollo n.32538 del 9 ottobre 2003.

### **Articolo 6**

#### *Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo*

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, è individuato,



quale Soggetto responsabile dell'attuazione, Dott.ssa Adriana Lombardi, Dirigente della Regione Umbria - Servizio IX Programmazione socio assistenziale della Direzione Sanità e Servizi sociali.

2. Al Soggetto responsabile vengono conferiti i seguenti compiti:
  - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
  - b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
  - c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 7, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
  - d) monitorare in modo continuativo lo stato d'attuazione dell'Atto, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze;
  - e) coordinare i Responsabili d'intervento di cui al successivo articolo 7, nelle attività dell'Atto ed in particolare in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nella banca dati Applicativo intese;
  - f) assicurare e garantire il completo inserimento, rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, dei dati relativi al semestre precedente nell'Applicativo intese e successivamente di chiederne la convalida degli stessi;
  - g) inviare al Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese e a tutti i sottoscrittori del presente atto, entro e non oltre il 30 settembre ed il 28 febbraio di ogni anno – a partire dal primo semestre successivo alla data di stipula - il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Atto. Il Rapporto, redatto ai sensi del combinato disposto delle delibere CIPE n° 36/02 e n° 17/03, deve essere distinto in tre sezioni rispettivamente per la descrizione sintetica sull'andamento generale, per il contesto programmatico e per l'analisi sintetica dell'andamento dei singoli interventi con le relative osservazioni e criticità, secondo le modalità e le specifiche previste nella citata Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro trasmessa alle Regioni dal servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese con nota protocollo 32538 del 9 ottobre 2003;
  - h) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Comitato paritetico di attuazione;
  - i) comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 7.

## Articolo 7

### *Soggetto responsabile dell'attuazione dei singoli interventi*

1. Nelle apposite schede dell'allegato 2 viene indicato, per ogni intervento, il "Responsabile di intervento" che, nel caso di lavori pubblici, corrisponde al soggetto già individuato come "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 554/1999 e s.m.i..

Il Responsabile di Intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 8 del DPR 554/1999 e s.m.i., svolge nel corso dei monitoraggi semestrali i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al *project management*;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile dell'APQ gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) compilare con cadenza semestrale le schede di monitoraggio degli interventi **inserendo i dati richiesti nell'Applicativo intese e di cui ne risponde della veridicità nel rispetto di quanto indicato**



dalla citata Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro trasmessa alle Regioni dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese con nota protocollo 32538 del 9 ottobre 2003;

- e) trasmettere al Responsabile dell'Accordo una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

### **Articolo 8** *Monitoraggio*

Il monitoraggio verrà effettuato, in accordo con quanto previsto dalla Intesa Istituzionale di Programma e da quanto riportato nel presente Accordo, in base alle procedure stabilite dalla Delibere CIPE in materia ed con particolare riferimento all'allegato n. 4 della Delibera CIPE 9 maggio 2003 n. 17 ed alla Circolare attuativa trasmessa alle Amministrazioni regionali dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese citata in premessa.

### **Articolo 9** *Modalità di trasferimento delle risorse*

Il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasferirà le risorse relative al Fondo per le politiche giovanili, alla Regione, nei limiti delle effettive disponibilità di cassa, secondo le seguenti modalità:

- l'importo relativo alla annualità 2007, entro 60 gg. dalla data di sottoscrizione del presente Accordo;
- le risorse relative alle successive annualità graveranno sugli esercizi finanziari corrispondenti, i relativi importi verranno trasferiti, sempre in relazione alle disponibilità di cassa, sulla base dello stato di avanzamento degli interventi e delle opere realizzate, come risultanti dai dati di monitoraggio semestrale dell'Applicativo Intese del Ministero dell'economia e delle finanze.

### **Articolo 10** *Ulteriori interventi*

Con successivi atti integrativi, tenuto anche conto degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo finalizzando a tal fine gli ulteriori fondi statali, regionali comunitari e privati che si rendessero disponibili.

### **Articolo 11** *Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti*

1. In caso di insorgenza di conflitti, tra due o più soggetti partecipanti all'Accordo sottoscritto, in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, il Tavolo dei sottoscrittori, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, ovvero su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, il Tavolo dei sottoscrittori rimette la questione al Comitato intesa paritetico.
4. Gli eventuali conflitti insorti tra soggetto attuatore di ogni singolo intervento **e l'impresa che realizza l'intervento** vanno composti così come previsto dal contratto d'appalto.



## **Articolo 12**

### *Inerzie, ritardi e inadempienze*

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Responsabile dell'Accordo invita il soggetto, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal Responsabile dell'Accordo, le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza, il Responsabile dell'Accordo invia gli atti, con relazione motivata, al Comitato paritetico di attuazione, formulando, se del caso, una proposta delle misure da adottare in via sostitutiva .
6. Il Tavolo dei sottoscrittori, ove non riuscisse a risolvere le problematiche sottoposte, invia gli atti al Comitato intesa paritetico, ai sensi della Delibera CIPE n.14/06.

## **Articolo 13**

### *Disposizioni generali e finali*

1. Il presente Accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le disposizioni contenute nel presente Accordo integrano e innovano le disposizioni eventualmente contenute in accordi, patti e analoghe fattispecie negoziali, strettamente inerenti ai programmi e agli interventi oggetto dell'Accordo medesimo, stipulate anteriormente tra i soggetti sottoscrittori.
3. Previa approvazione del Comitato istituzionale di gestione, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
4. L'Accordo ha durata fino al completamento delle opere previste, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti in conformità ai principi di verifica e aggiornamento dell'Intesa, previa approvazione da parte del Tavolo dei sottoscrittori.
5. Qualora l'inadempimento di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
6. Alla scadenza dell'Accordo, ovvero allorquando se ne presenti la necessità, il Tavolo dei sottoscrittori, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate.
7. Per quanto non disciplinato dal presente articolato le parti rimandano a quanto previsto dall'Intesa istituzionale di programma citata in premessa.

*Al*



*Al*

*M*

Roma, 11 aprile 2008

**Ministero dello sviluppo economico**

Direttore Generale del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese  
*Dott.ssa Paola VERDINELLI DE CESARE*

*Paola Verdinielli de Cesare*

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Responsabile Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive  
*Dott. Roberto Giovanni MARINO*

*Roberto Marino*

**Regione Umbria**

Dirigente Servizio IX Programmazione socio assistenziale Direzione Sanità e Servizi sociali  
*Dott.ssa Adriana LOMBARDI*

*Adriana Lombardi*

